

11 DIC. 2015

CT 41235/2015 Avv. G. Palatiello

COPIA SCAMBIO

per avv.



Avvocatura Generale dello Stato

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

RG 234/2015. C.I. Caringella Ud. 16.12.2015

Memoria di costituzione

nell'interesse dell'**Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 — n. fax 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12,;

resistente

Contro

Comune di Senago rappr. e dif. come in atti;

ricorrente

FATTO

Con ricorso notificato il 29.10.2015 il Comune di Senago ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, <<del'atto di validazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione della vasca di laminazione sul fiume Seveso in Comune di Senago (MI) assunto da AIPO il 10.08.2015 (.....); del verbale di verifica, sempre di AIPO, del progetto definitivo dei predetti lavori del 7.8.2015, allegato all'atto di validazione; della determina di AIPO n. 937 dell'11.08.2015 di approvazione del progetto definitivo dei predetti lavori; del

progetto definitivo; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ed in particolare, per quanto occorrer possa, del bando di gara e del disciplinare di gara con cui AIPO ha avviato la procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle vasche di laminazione, ponendo a base di gara il progetto definitivo di cui al punto che precede>>.

Il ricorso è infondato e dovrà, pertanto, essere respinto per le seguenti ragioni in punto di

Diritto

In limine litis si chiede la riunione- per evidenti ragioni di connessione, sia soggettiva, sia oggettiva- della presente causa al **giudizio n. 109/15 di R.G., C.I. Caringella – ud. 27 gennaio 2016** pendente tra le stesse parti, ed avente ad oggetto il Decreto VIA della Regione Lombardia n. 1829/2015 sul medesimo Progetto (della vasca di laminazione del torrente Seveso nel comune di Senago (MI-E-789) – Proponente: AIPO) a cui si riferisce l'odierna controversia.

Nel merito le doglianze mosse dal Comune di Senago al progetto definitivo approvato da AIPO sono del tutto prive di fondamento.

A. VERIFICA DEL PROGETTO – *Violazione dell'art.93, D.Lgs 163/2006 e degli artt. 53,54 e 55 DPR 207/2010: eccesso di potere per difetto d'istruttoria.*

<< (...)nel nostro caso non risulta esservi stata attività di verifica con riferimento al progetto preliminare. L'atto di validazione a firma dell'ing. Mille non riporta alcuna indicazione in proposito e fa riferimento al solo progetto definitivo. Anche il verbale redatto dal Gruppo di Verifica, allegato all'atto di validazione, lascia chiaramente intendere, sia per l'oggetto che il suo contenuto, che le verifiche hanno riguardato solo il progetto definitivo.>>

L'attività di verifica sul progetto in questione - ai sensi degli artt. 52 e ss. del Regolamento di attuazione del Codice degli appalti, DPR 207/2010 – è stata condotta effettivamente sul livello *definitivo* di progettazione, come da richiesta formale del R.U.P. avanzata alla Direzione AIPO in data 9 aprile 2015.

Tale scelta è stata effettuata in osservanza di specifiche norme regolamentari interne ad AIPO, contenute nella Direttiva direttoriale prot. n. 1525 del 17 gennaio 2011, emanata nell'intento di fornire una (prima) prassi applicativa del sistema di verifica previsto dal citato Regolamento, nella – perdurante – attesa dell'emanazione del D.M. previsto dall'art. 46 comma 2 (sulle procedure di accreditamento degli Organismi di ispezione e di accertamento per Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità).

Ai sensi della richiamata Direttiva, il livello progettuale di effettiva sottoposizione all'attività di verifica è individuato in quello definitivo, “a meno che s'intenda procedere all'affidamento sulla base di un progetto preliminare, nel qual caso la verifica andrà fatta sul preliminare medesimo”.

Da tali premesse si può comprendere, quindi, come AIPO (in qualità di stazione appaltante) abbia operato una scelta di *semplificazione* da estendere – pur in via sperimentale – ad ogni procedura di Verifica di conformità tecnico amministrativa della progettazione, applicando in modo *strutturale* la possibilità prevista dal comma 2 dell'art 54 del Regolamento (semplificazione del livello progettuale da verificare), e questo per due ordini di motivi:

- **ECONOMICITA' DI PROCEDURA** – Garantire la celerità e la speditezza dell'iter di approvazione del progetto
- **VERIFICA DEL PROGETTO A BASE DI GARA** – Garantire che (almeno) la versione del progetto da porre a base di gara sia completo di tutti gli elementi previsti dal Regolamento (art. 52), quale che sia il livello di progettazione individuato (preliminare o definitivo), anche per diminuire la possibilità di contenziosi e/o varianti successivamente all'aggiudicazione e all'avvio dei lavori.

Si ricorda, inoltre, che la verifica sul livello di progettazione definitivo – come nel caso in questione – non può che comprendere anche il progetto preliminare con tutte quelle modifiche apportate nel corso del relativo iter autorizzativo (come la V.I.A. cui è stato sottoposto il progetto preliminare del lavoro MI-E-789).

D'altra parte, lo stesso R.U.P. ha approvato il progetto preliminare – assumendosi la responsabilità di accertarne la congruità – con determina n. 533/2014, anche al fine dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art.10 DPR 327 del 08.06.2001 e ss.mm.ii.

B. RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI V.I.A. - *Violazione Decreto Regione Lombardia n. 1829 del 10.03.2015; eccesso di potere per difetto d'istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e difetto di motivazione.*

- <<La Regione ha stabilito che “Sia affinata la valutazione delle interferenze visive, approfondendo le connessioni con le piste ciclopedonali esistenti e la formazione dei relativi circuiti in relazione alla rete ciclabile esistente e di progetto”; nella revisione del progetto non si trova traccia di tali approfondimenti; in particolare la relazione paesaggistica, in merito a tali tematiche, risulta identica alla prima versione sottoposta a VIA>>.

Durante la Conferenza dei Servizi si sono tenuti incontri tra i progettisti e i referenti del Parco delle Groane, finalizzati ad analizzare le prescrizioni sul progetto definitivo (revisione I del mese di aprile 2015, in seguito al recepimento delle prescrizioni del Decreto VIA) che il Parco delle Groane aveva trasmesso ad AIPo in data 21/04/2015.

Durante tali incontri (tenutisi in data 30/04/2015 e 06/05/2015) sono stati analizzati diversi aspetti del progetto definitivo, tra cui le connessioni tra l'area di progetto e il sistema delle piste ciclopedonali. Il Parco delle Groane, ai fini dell'emissione del parere positivo nell'ambito della Conferenza dei Servizi ha chiesto esplicitamente: “Rimozione del collegamento proposto. Nelle opere in progetto lasciare solo i percorsi attorno ai tre settori dell'invaso, mentre i collegamenti con la rete ciclopedonale esistente e con il centro abitato rientrano nelle somme a disposizione previste nel quadro economico del progetto alla voce

“Opere di compensazione naturalistico-ambientali per Ente Parco Regionale delle Groane”.

I verbali di tali incontri sono allegati al verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi (18/05/2015).

Nella relazione generale del Progetto Definitivo (sia nella revisione 2 del mese di giugno 2015 in seguito al recepimento delle prescrizioni della Conferenza dei Servizi, che nella revisione 3 del mese di agosto 2015 in seguito al recepimento delle osservazioni del Gruppo di Verifica –) si trovano richiamate tutte le modifiche intervenute in seguito agli approfondimenti e alle valutazioni effettuate con il Parco delle Groane (cap. 1 - premessa).

- 1- *<<La VIA ha stabilito che: “Il proponente è invitato a valutare – dandone quindi atto nella relativa istanza – la possibilità di integrare i previsti interventi di inserimento ambientale con opere di valorizzazione paesaggistica di ambiti del Parco delle Groane in Comune di Senago”. Nella revisione del progetto non è avanzata alcuna proposta in merito>>.*

Nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, definite nel quadro economico del progetto (atto n. A.6.5 – ALL. 4, riportato anche nell'atto A.1 – Relazione generale) sono previste specifiche risorse economiche da destinare al Parco delle Groane per “Opere di compensazione naturalistico-ambientali”, pari a € 800.000,00.

Pertanto, le integrazioni degli interventi di inserimento ambientale previsti nel progetto definitivo verranno definite e realizzate, *al di fuori* dell'appalto dei lavori della vasca di laminazione del fiume Seveso in Comune di Senago (MI), in accordo con il Parco delle Groane.

- 2- *<<La VIA ha imposto che: “Sia valutata la possibilità e l'efficacia di ulteriori misure di mitigazione degli impatti sulle residenze esistenti nelle immediate vicinanze dell'opera lungo la SP175”. Sul punto nulla è esplicitato nel progetto validato ed approvato>>.*

In sede di revisione del progetto definitivo si è ritenuto che le arginature già previste in progetto, di altezza pari a circa 2 m rispetto al piano campagna, oltre alle siepi di arbusti, rappresentino già misure di mitigazione degli impatti sulle residenze limitrofe.

- 3- <<La Regione ha preteso che: “Prima della sottoposizione del progetto all'appalto siano definiti in dettaglio, sentite per le rispettive competenze la D.G. Territorio, urbanistica e difesa del suolo e la U.O. Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio della Giunta Regionale, le modalità di manutenzione degli invasi, di controllo dei fenomeni di sedimentazione e di caratterizzazione qualitativa (in raccordo con il piano di monitoraggio ambientale), rimozione e smaltimento dei sedimenti, compresa la definizione dei soggetti responsabili di tali attività”; nonostante la chiara prescrizione regionale, nel progetto non vi è alcuna indicazione del soggetto competente per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti che si depositeranno nelle vasche; l'art. 53, comma 4, DPR 207/2010 impone che ai fini della validazione si debba verificare anche la durata dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzioni previste; ma se in un intervento che vede il coinvolgimento di molteplici enti non si chiarisce a chi competerà la manutenzione, con i relativi oneri economici ed organizzativi, significa incorrere in una lacuna progettuale tale da dover impedire la validazione>>.

Nella seconda revisione del progetto definitivo (giugno 2015), redatto in recepimento alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi e successivamente sottoposto a verifica, è presente il Piano di manutenzione (atto n. A.14). All'interno di tale elaborato è riportato un paragrafo relativo al “Soggetto cui è delegata la manutenzione” (par. 1.3). Si riporta testualmente parte del contenuto: “Occorre, innanzitutto, precisare che le aree interessate dalle opere e su cui sono previste le manutenzioni sono aree pubbliche o in fase di acquisizione,

appartenenti al Demanio idrico. Al momento della redazione del presente atto non risultano ancora definiti protocolli di gestione delle aree che saranno oggetto d'intervento, ancorché già il CSNO e il fiume Seveso sono gestiti da AIPO. In linea generale, pertanto, al momento risulta che l'Ente preposto alla gestione di tali aree sia Regione Lombardia, tramite Ente da essa delegato o delegabile in materia di idraulica e difesa del suolo (quali la sua sede territoriale STER o AIPO o anche il Parco delle Groane)."

Inoltre, nel Piano di manutenzione è riportata la stima degli oneri economici ed organizzativi; per maggiori dettagli si rimanda ai capitoli 5, 6 e 7 del medesimo.

- 4- *<<La VIA ha prescritto che "la lista delle specie vegetali da impiantare dovrà essere preventivamente sottoposta alla valutazione del Servizio Fitosanitario Regionale in merito ad eventuali limitazioni vigenti nell'area di progetto". Nel progetto definitivo validato ed approvato non vi è alcun riferimento in proposito>>*

La suddetta prescrizione della VIA fa riferimento alla fase di "realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale", pertanto non rientra nella fase progettuale e quindi non è un elemento da considerare nella procedura di verifica del progetto.

Si segnala, inoltre, che le specie vegetali previste a partire dalla seconda revisione del progetto (giugno 2015) sono state prescritte dal Parco delle Groane nell'ambito della Conferenza dei Servizi.

- 5- *<<La Regione ha imposto che "siano evitate essenze i cui pollini abbiano riconosciute capacità allergizzanti e siano programmati ed eseguiti i necessari interventi finalizzati ad evitare il proliferare di Ambrosia artemisifolia". Nel progetto asseritamente integrato con le prescrizioni regionali non è affatto chiarito e documentato se sia stata condotta la verifica in merito alle capacità allergizzanti delle specie previste; nel*

piano di manutenzione non si riporta alcun riferimento al contenimento della proliferazione di Ambrosia Artemisifolia>>.

La suddetta prescrizione della VIA fa riferimento alla fase di “realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale”, pertanto non rientra nella fase progettuale e quindi non è un elemento da considerare nella procedura di verifica del progetto.

Si segnala, inoltre, che le specie vegetali previste a partire dalla seconda revisione del progetto (giugno 2015) sono state prescritte dal Parco delle Groane nell’ambito della Conferenza dei Servizi.

- 6- La VIA ha stabilito che “le attività di manutenzione della vegetazione dovranno essere estese a cinque anni, in particolare per le irrigazioni da effettuarsi nei periodi estivi e siccitosi”; la prescrizione risulta addirittura violata nel progetto definitivo che prevede invece una durata di soli 3 anni.*

Nel paragrafo 2.8.5 “Cronoprogramma manutenzione opere a verde” del Piano di manutenzione del progetto definitivo (il succitato Atto n. A.14) è riportato testualmente:

“Le indicazioni riportate nel presente paragrafo 2.8 sono da applicare per i sette anni successivi alla realizzazione di quanto progettato. Tale durata è generalmente sufficiente a permettere il corretto attecchimento di tutti gli impianti vegetali”.

I riferimenti alla durata di 3 anni, riportati per alcune attività di manutenzione nei paragrafi 2.8.1, 2.8.2 e 2.8.3, sono dei refusi e comunque sono sostituiti da quanto affermato nel paragrafo 2.8.5, pertanto le attività di manutenzione della vegetazione sono estese a 7 anni.

- 7- <<La VIA ha previsto che “ad avvenuta messa a regime delle opere in progetto siano adottati periodici interventi atti ad evitare il proliferare e*

la diffusione di insetti verso i centri abitati, nonché ad evitare la produzione di emissioni odorigene determinate dai fanghi depositati sul fondo degli invasi, prevedendo, se necessario, interventi di disinfestazione”; sul punto, il progetto definitivo di AIPo è totalmente carente>>.

Nel paragrafo 2.4 del Piano di manutenzione del progetto definitivo (si ricorda ancora, Atto n. A.14) è riportato testualmente:

“In merito al mantenimento del decoro e pulizia della vasca di laminazione, si dovrà provvedere a seguito di ciascun evento ad eseguire interventi di pulizia dei materiali estranei (plastiche, carte, cartoni, barattoli ecc.) eventualmente lasciati dalle acque sul fondo e sulle sponde, oltre che lungo i canali di alimentazione e scarico. Inoltre, nei riguardi dei sedimenti, fanghi e materiale in genere che si può depositare all'interno delle vasche durante gli eventi, le operazioni di pulizia sono categoricamente richieste subito dopo il termine di ogni evento di invaso-svaso di ciascun settore di invaso interessato dall'evento, mediante appositi mezzi d'opera e usufruendo anche della fluidificazione idraulica dei sedimenti mediante l'acquedotto irriguo appositamente progettato lungo gli argini di tutte e tre i settori di invaso.

In ogni caso, a seguito di allagamenti singoli o ripetuti delle vasche che lascino sul fondo un sedimento di spessore uguale o maggiore ai 5 cm, si dovrà effettuare un intervento di rottura del fondo mediante appositi dispositivi meccanici, descritti nelle schede relative ai settori delle vasche (aerazione, ripuntatura e rippatura), adatti a rompere la crosta superficiale formatasi a seguito della asciugatura del sedimento, in modo da favorire la ripresa vegetativa del cotico erboso.

Quando, mediante le verifiche topografiche previste nelle schede, si verificherà che il fondo erboso delle vasche dovesse essersi rialzato di

uno spessore di 30 cm (o, comunque, al massimo ogni anno per il I settore e ogni 2 anni per il II e III settore), si dovrà procedere ad uno sbancamento del fondo del settore corrispondente, per riportare la vasca alle quote di progetto e, successivamente, ad una nuova semina del prato. La rimozione dei sedimenti potrà essere necessaria omogeneamente su tutto il fondo o anche su parti di esso, in funzione dell'effettiva modalità di sedimentazione e/o concentrazione del materiale anche a seguito delle pulizie periodiche con fluidificazione di cui sopra. Prima della rimozione del materiale dovrà essere eseguita la caratterizzazione chimico-fisica dei sedimenti per la verifica delle corrette modalità (e conseguenti costi) di smaltimento. Nel presente piano di manutenzione si sono valutati i costi derivanti dagli oneri di smaltimento in discarica di tutto il materiale rimosso.”

I suddetti interventi previsti nel Piano di manutenzione sono in linea con quanto richiesto dalla VIA.

- 8- <<La Regione ha stabilito che “i percorsi ciclopedonali, le zone di sosta e le aree accessibili lungo gli argini delle vasche dovranno essere dotati di regolamentari protezioni contro le cadute accidentali”. Nel progetto validato risultano inserite le protezioni richieste all'interno delle tavole di descrizione delle opere di valorizzazione paesaggistica, ma non sono descritte nelle relazioni, né sono stati considerati i costi dell'intervento; infatti negli elaborati economici non vengono riportati (il costo è di circa € 150.000, importo non trascurabile rispetto al totale delle opere di valorizzazione paesaggistica)>>.

Nell'elaborato del progetto definitivo A.6.2 “Analisi dei prezzi a corpo”, pagg. 175 e 176, alla voce n. 381 è riportata la descrizione e il costo per la realizzazione delle protezioni richieste, che ammonta a € 51.567,18 (costo della fornitura e posa in opera della rete metallica). A tale importo occorre poi

aggiungere il costo degli impianti arbustivi prossimi alla rete di protezione, che concorrono ad impedire le cadute accidentali.

Nell'elaborato del progetto definitivo A.1 "Relazione generale", pag. 6 e nell'elaborato A.2 "Relazione tecnica", a pag. 3, si fa riferimento al fatto che nel progetto sono previsti: impiego di parapetti metallici solo in corrispondenza delle aree con pericolo di caduta sul vuoto; impiego di rete metallica leggera mascherata da impianti arbustivi in corrispondenza delle scarpate dell'invaso.

C. PIANO DI UTILIZZO TERRE DA SCAVO /VALIDAZIONE DEL PROGETTO - Violazione e falsa applicazione dell'art.5 del DM 161/2012 e degli artt. 45 e 55 DPR 207/2010 – eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione.

Il Comune di Senago richiama la mancata adozione del PDU previsto dal DM 161/2012, già contestata nel precedente ricorso, quale motivo di illegittimità derivata dei provvedimenti di validazione e di approvazione del progetto in questione, adottati da AIPO.

Naturalmente, su tale punto valgono ancora le controdeduzioni svolte da AIPO (cfr. pagina 19 e ss. della memoria di costituzione) nel connesso ricorso n. 109/15 di R.G., che qui si riportano per comodità.

“Violazione art. 5 DLgs 152/2006 (carezza istruttoria) in quanto manca il piano di utilizzo del materiale di scavo previsto dall'art. 5 del DM 161/2012

Posto che il volume di terre in esubero dovrà essere allontanato dall'area di cantiere, si pongono concretamente - e non in astratto - due strade. Una è costituita dallo smaltimento o recupero come rifiuto e, in questo caso, esso dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni della parte quarta del d.lgs. 152/2006, come richiamato nella relazione istruttoria e nel dispositivo del decreto di pronuncia.

L'altra strada è quella del riutilizzo del materiale, ed è quella che intende percorrere il proponente AIPO, laddove prevede che tale volume in esubero sia allontanato dall'area di cantiere a completa cura e spese dell'impresa appaltatrice alla quale verrà ceduto a titolo definitivo, previa procedura di gara ai sensi di legge, ed a fronte della realizzazione, da parte dell'impresa stessa, di lavori in compensazione.

E' evidente che questa scelta discende da una duplice esigenza, che vale la pena richiamare dato che il ricorrente mostra di non averla colta.

Sul piano ambientale occorre non "sprecare" del materiale inerte di buona qualità, consentendo di limitare il prelievo di materiale "nuovo" da cava; sotto il profilo della buona gestione dei fondi pubblici, il valore del materiale consente all'appaltatore di "scontare" il costo dell'opera pubblica da realizzare.

Ciò precisato e richiamato, il riutilizzo del materiale comporta la redazione dello specifico piano previsto dall'art. 5 del d.m. 161/2012.

La relazione istruttoria dà atto che nel progetto definitivo sottoposto a v.i.a. sono delineate correttamente le operazioni e le informazioni da fornire per la predisposizione del Piano di utilizzo [PdU] delle terre e rocce da scavo previsto dal d.m. richiamato.

E' evidente tuttavia che la redazione del piano adeguatamente dettagliato richiede la definizione, quantomeno, dei siti di utilizzo e di quelli provvisori di stoccaggio, nonché dei processi industriali di impiego di tali materiali, ecc., e che queste informazioni possono essere fornite solo dall'appaltatore una volta individuato, e non da AIPO che [a parte l'ovvia considerazione che, una volta aggiudicato l'appalto, non avrà più la disponibilità del materiale] se lo facesse prefigurerebbe già in qualche modo l'esito della gara

stessa d'appalto, in violazione dei principi di concorrenza e libero mercato nonché del d.lgs. 163/2006.

E' evidente che l'interpretazione dell'art. 5 del d.m. 161/2012, nella parte in cui dispone che "l'espletamento di quanto previsto dal presente regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale", come obbligo di approvare il PdU definitivo prima della pronuncia, porta ad evidenziare la contraddizione normativa e procedurale sopra esposta.

Perciò si è preso atto concretamente che non risultava possibile in fase di v.i.a. definire il PdU, se non nei termini generali esposti nella documentazione depositata, disponendo che il piano venga predisposto a cura dell'aggiudicatario che avrà la disponibilità degli inerti, il quale dovrà sottoporlo all'approvazione dell'Autorità competente per la v.i.a..

E' comunque richiamato esplicitamente nel decreto di pronuncia che sino all'approvazione del PdU ogni eventuale smaltimento / recupero dei materiali provenienti dagli scavi dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto disposto dalla parte quarta del d.lgs. 152/2006.

E' bene precisare che la pronuncia di compatibilità ha valutato come compatibile anche l'eventuale smaltimento come rifiuto, ferme restando le considerazioni circa l'utilità di addivenire all'approvazione di un PdU ed il rispetto delle normative in materia."

A fronte delle argomentazioni di cui sopra, la stazione appaltante AIPO ha inserito nel bando di gara per l'affidamento dei lavori in questione (allegato dallo stesso Comune ricorrente), tra i criteri di valutazione delle offerte tecniche

dei partecipanti, proprio quello della *Definizione del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo in relazione ai materiali ritirati in compensazione* (Criterio B.1).

In particolare, in fase di gara è stato richiesto alle imprese concorrenti di fornire tutti gli elementi significativi che comporranno il Piano di Utilizzo specifico per l'opera in oggetto, con specifico riferimento alla totalità dei volumi di materiali ritirati in compensazione. È stato richiesto altresì di fornire il dettaglio del Piano degli Scavi, individuando le aree dove saranno conferiti i materiali di cui sopra, fornendo tutti gli elementi necessari a verificare l'effettiva disponibilità delle stesse e la relativa capacità di acquisire la totalità dei volumi di materiale ritirati in compensazione.

Ebbene, nell'offerta tecnica dell' A.T.I. (Artifoni Spa – Milesi Sergio srl), che ad oggi risulta *provvisoriamente* aggiudicataria dell'appalto in parola (in attesa del decorso del termine per consentire alle imprese concorrenti di ricorrere in via giurisdizionale contro l'esito della gara), viene fornito proprio il Piano di Utilizzo delle Terre e rocce, *sviluppendolo ad un livello di dettaglio congruente con gli elementi disponibili nella presente fase di gara.*

Ciò a riprova che, solo nella fase di progettazione esecutiva – a cura dello stesso appaltatore (trattasi, infatti, di “appalto integrato”) – sarà possibile la stesura di un Piano di Utilizzo nel dettaglio previsto dal D.M. 161/2012; e solo a quel punto, il P.d.U. potrà essere sottoposto alla Commissione regionale di V.I.A. (ai sensi dell'art. 5 del citato D.M.), il cui parere favorevole consentirà il regolare avvio dei lavori *de quo*.

§§§

Infine, occorre succintamente replicare alla censura sollevata dal ricorrente in merito alla validazione del R.U.P. (ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010), *nonostante* la segnalazione da parte del Gruppo di Verifica della mancata sottoposizione del Piano di Utilizzo alla V.I.A.

Per quanto sopra già esposto, si è già chiarito come il R.U.P. dell'appalto in questione non avesse alternative al dover demandare la redazione

del P.d.U. alla fase esecutiva del progetto, e tale situazione era ben nota anche al Gruppo di Verifica, che si è limitato a segnalare – secondo suo preciso dovere – la possibile censura di legittimità derivante da una rigida interpretazione letterale dell'art. 5 D.M. 161/2015, nonché la necessità di sottoporre tempestivamente il futuro P.d.U. predisposto alla rispettiva V.I.A.

Tale segnalazione, peraltro, non ha impedito al Gruppo di giungere ad un esito favorevole della propria verifica.

Non si comprende, pertanto, quale *specificata motivazione* dovesse esprimere il R.U.P. nel proprio atto di validazione (ai sensi dell'art. 45 DPR 207/2010), dal momento che lo stesso non si pone in dissenso con l'esito – si ricorda, positivo – della verifica.

Sull'istanza cautelare

Per le ragioni esposte l'avversa domanda cautelare è sprovvista di *fumus*; il che esime la deducente amministrazione dal soffermarsi sul requisito del *periculum* che comunque si contesta, evidenziando, al riguardo, che nella specie non sono ravvisabili, allo stato, profili di danno attuale ed irreparabile, essendo pacifico in causa che i lavori di realizzazione del progetto *de quo* non sono ancora iniziati.

In ogni caso, nella comparazione dei contrapposti interessi che è tipica della fase cautelare, l'interesse pubblico alla cui tutela è preordinata l'opera idraulica in questione (porre rimedio alle episodiche esondazioni del Seveso) è sicuramente prevalente rispetto agli asseriti pregiudizi (del tutto privi di oggettivo riscontro istruttorio) paventati dal Comune di Senago; onde, anche sul versante del *periculum*, l'avversa domanda cautelare risulta priva di pregio.

Per quanto sopra, con riserva di ogni ulteriore produzione, deduzione ed eccezione, si formulano le seguenti

Conclusioni

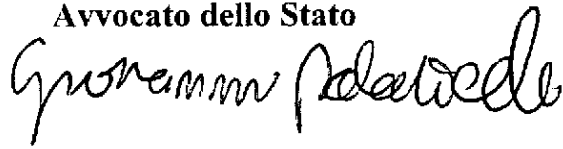
“Piaccia al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, *contrariis reiectis*, previa reiezione della domanda cautelare, stante la palese mancanza dei presupposti di legge, e previa riunione della presente causa al giudizio n. 109/15 di R.G. per le ragioni esposte in narrativa, rigettare il presente ricorso

in quanto inammissibile, improcedibile e nel merito infondato; con condanna alle spese di lite, diritti, onorari e delle spese prenotate a campione.”

Roma, 10.12.2015.

Giovanni Palatiello

Avvocato dello Stato

A handwritten signature in black ink, reading "Giovanni Palatiello". The signature is fluid and cursive, with the first name "Giovanni" and the last name "Palatiello" clearly distinguishable.

AVVOCATO DELLO STATO
Giovanni Palatiello